

o 091.7074746) ovvero all'indirizzo di posta elettronica segnato a fianco del competente responsabile del procedimento per la provincia di appartenenza:

- Anna Maria Tumminello: province di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa (tel. 091.7074625) a.tumminello@regione.sicilia.it;

- Emanuela Santomauro: province di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani (tel. 091.7074716) e.santomauro@regione.sicilia.it.

La certificazione dovrà fare puntuale riferimento agli obblighi di legge in questione; ciascun comune e ciascuna provincia dovranno attestare che, per il trimestre di riferimento sul proprio sito ufficiale, sono stati regolarmente pubblicati tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali e che l'aggiornamento del sito è stato effettuato entro il primo giorno di ogni mese del trimestre.

Si sottolinea che, a termini del comma 2-quater dell'art. 18 della legge regionale n. 22/2008, il mancato od intempestivo inoltro delle certificazioni con le modalità e gli esatti contenuti appena indicati comporterà l'applicazione della sanzione espressamente prevista dalla legge, ossia la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia non abbiano ottemperato.

Detrazione del 25% Fondo delle autonomie locali: comuni

Il comma 12 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002, introdotto con il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, ha previsto l'obbligo per i comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti di destinare una quota non inferiore al 25% del Fondo delle autonomie ad interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché ad interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia".

Il comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/2009, ha stabilito che "Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, ..., i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-autonomie locali".

Pertanto i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, entro e non oltre il giorno 10 del mese di ottobre di ciascun anno, dovranno trasmettere una certificazione che attesti l'avvenuto adempimento, a firma del sindaco e del responsabile del servizio finanziario.

La certificazione deve essere trasmessa al servizio 4° - finanza locale - del dipartimento regionale delle autonomie locali di questo Assessorato.

Essa, entro lo stesso termine perentorio del 10 ottobre, deve essere anticipata al medesimo ufficio via fax (num. 091.7074191 o 091.7074746) ovvero all'indirizzo di posta elettronica segnato a fianco del competente responsabile del procedimento per la provincia di appartenenza:

- Anna Maria Tumminello: province di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa - tel 091 7074625- a.tumminello@regione.sicilia.it;

- Emanuela Santomauro: province di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani - tel. 091 7074716 - e.santomauro@regione.sicilia.it.

La certificazione dovrà fare puntuale riferimento agli obblighi di legge in questione; ciascun comune dovrà attestare che una quota non inferiore al 25% del contributo regionale erogato per l'anno precedente a valere sul Fondo delle autonomie locali è stato effettivamente destinato ad interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché ad interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comune dovrà, altresì, precisare l'importo in valore assoluto destinato alle predette finalità.

Si ribadisce che l'eventuale mancata o tardiva trasmissione della certificazione secondo le modalità e con gli esatti contenuti precisati nella presente circolare comporterà una riduzione della quarta trimestralità nella misura determinata dalla Conferenza Regione - Autonomie locali, a norma del citato art. 9, comma 11, della legge regionale n. 6/2009.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito di questo Assessorato.

L'Assessore: CHINNICI

(2010.41.2788)072

CIRCOLARE 24 settembre 2010, n. 8.

Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori. Riserva anno 2010 per l'anno scolastico 2008/2009.

AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA SICILIA

L'art. 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, dispone che, in sede di riparto del fondo delle autonomie in favore dei comuni, una quota pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali, oggi Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica "per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva presenza". La materia è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni che si continua ad applicare per il triennio 2009-2011 in virtù dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

Con il decreto della Scrivente n. 561 del 2 agosto 2010 si è provveduto al riparto del Fondo delle autonomie in favore dei comuni, per l'anno 2010, determinandosi la riserva da destinare alla predetta finalità in € 25.000.000,00.

La Conferenza Regione-Autonomie locali, nelle sedute del 25 giugno e del 20 luglio 2010, ha confermato i criteri di riparto della riserva, ed ha previsto il rimborso integrale del costo sostenuto in favore dei comuni sotto i 10.000 abitanti ed il riparto proporzionale della residua somma in favore dei restanti comuni.

Destinatari del beneficio previsto dalla normativa in oggetto sono gli alunni della scuola media superiore, che si recano presso altri comuni, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel comune di residenza.

Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano non includendo, quindi, tratte di trasporto urbano od interno allo stesso territorio di pertinenza del comune di residenza e va commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche nell'ipotesi in cui lo

studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano.

Ai sensi del comma 3 dell'art.1 della predetta legge regionale n. 24/1973, il beneficio in oggetto viene erogato tramite rilascio, da parte del comune, di abbonamento al servizio pubblico di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente.

Secondo il comma 6 del medesimo art.1, il contributo spetta sulla base della certificazione dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno; il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15: pertanto, se la frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti quindici giorni, lo studente non ha diritto all'abbonamento per il mese successivo. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.

Si ricorda che il comma 72 dell'art. 139 della legge regionale n.4/2003 ha abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni e per l'effetto non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto.

Ai fini dell'ottenimento del contributo per l'anno scolastico 2008/09, le SS.LL. dovranno trasmettere, al servizio 4° Finanza locale del dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'unito modello fac-simile da compilarsi su carta intestata del comune, debitamente firmato dal sindaco, dal responsabile finanziario e dal presidente del collegio dei revisori. Tale documento, entro il termine perentorio su detto, deve essere anticipato via fax (num. 091 7074191 o 091 7074746) ovvero all'indirizzo di posta elettronica segnato a fianco del competente responsabile del procedimento per la provincia di appartenenza:

Sig.ra Anna Maria Tumminello: provincie di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa - a.tumminello@regione.sicilia.it - tel. 091 7074625

Dott.ssa Emanuela Santomauro: provincie di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani - e.santomauro@regione.sicilia.it - tel. 091 7074716.

L'eventuale documentazione già trasmessa dovrà essere integrata in conformità al modello allegato.

La presente circolare verrà pubblicata nel sito di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: CHINNICI

Allegato

FAC-SIMILE MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO
PER IL TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI
DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

Il sottoscritto nella qualità di sindaco del comune fa istanza di contributo per il trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2008 / 2009.

A tal fine dichiara:

- che nel territorio di pertinenza comunale non sono ubicati istituti medi superiori ad indirizzo scolastico frequentato dagli alunni fruitori del contributo;

- che la spesa complessiva sostenuta per l'anno scolastico 2008/2009 ammonta a complessivi € per i giorni di effettiva frequenza certificata;

- che la superiore spesa è così rendicontata:

n. mandato	n. delibera	data	beneficiario	importo
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€

- che la documentazione in originale relativa alla rendicontazione di cui sopra si trova presso gli uffici di questo comune;

- che con delibera n. del è stata stipulata convenzione con l'azienda per il trasporto pubblico di linea.

Data

Il responsabile finanziario

Il sindaco

Il presidente del collegio dei revisori

(2010.41.2788)072

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 15.

Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI REGIONALI, AZIENDE REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE

AGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI REGIONALI, AZIENDE REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE

AGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, sono state pubblicate le leggi regionali n. 11 del 12 maggio 2010, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e n. 12 del 12 maggio 2010, concernente il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012".

In questa sede s'intende fornire istruzioni e chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere con riguardo alle previsioni di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge regionale n.11/2010 contenente disposizioni in materia di contenimento delle spese per collaborazioni e consulenze, nonché delle spese per relazioni pubbliche,